



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 156 del 31/03/2021

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 1605/01/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su Ricorso n. 840/2017 R.G.R. – Sig. Mattera Gianni c/Comune di Ragusa.**

**Oggetto: Liquidazione sentenza n. 1605/01/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su Ricorso n. 840/2017 R.G.R. – Sig. Mattera Gianni c/Comune di Ragusa.**

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

**CHE** con atto regolarmente notificato in data 19.09.2016, il sig. Mattera Giovanni, proponeva ricorso, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 11272T/2016 notificato in data 07.01.2017, con il quale l'Ente intimava il pagamento della complessiva somma di euro 13.087,68 a titolo di TARSU dovuta per gli anni 2010 e 2011; il Comune di Ragusa si costituiva in giudizio, affidando la difesa dell'Ente all'avv. incaricato dalla Lamco s.r.l., avv. Riccardo Schininà, ed il giudizio veniva iscritto al n.840/2017 R.G.R.;

**CHE** con sentenza n. 6052/01/2018, depositata in data 12.11.2018, e notificata in forma esecutiva in data 23.10.2020, la Commissione Tributaria Provinciale adita, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava l'eccedenza e per la pretesa creditoria afferente alla TARSU 2020, compensava le spese di lite in ragione di un mezzo, e condannava il Comune di Ragusa al pagamento, in favore di Mattera Gianni, del rimanente

mezzo, liquidate in complessivi euro 1.234,00, di cui euro 34,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

**CHE** con nota prot. n. 130251 del 27.11.2020, la dott.ssa Paola Donzelli, difensore del ricorrente nel giudizio definito con la sentenza *de qua* nei confronti del Comune di Ragusa, ha richiesto la liquidazione delle somme statuite nella sentenza, allegando notula pro forma e coordinate bancarie ove effettuare il pagamento;

**CHE** con deliberazione n.27 del il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194,comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

**CONSIDERATO** che in data 02.02.2021 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale la proposta n. 12, per il riconoscimento del Consiglio Comunale della legittimità dei debiti fuori bilancio, relativo a sentenze esecutive e parcele per prestazioni professionali, notificate al 31.12.2020, con allegato elenco descrittivo;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.03.2021, pubblicata in data 15.03.2021 e resa esecutiva in data 25.03.2021, *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.L.gs. n. 267/2000 – Settore 1° Avvocatura Comunale "*;

**CHE** per quanto sopra occorre provvedere alla liquidazione della superiore somma, per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzioni e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO**, occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 1605/01/2018, la complessiva somma di **€. 1.556,56** e così distinta: euro 1.200,00 spese di giudizio, euro 48,00 c.p.a., euro 264,00 IVA, euro 34,00 spese esenti, euro 10,52 contributo c.p.

**ACCERTATA** la disponibilità dei fondi al cap. 1230 "spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000";

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

## DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

- 1) imputare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 1605/01/2018, la complessiva somma di **€. 1.556,56** e così distinta: euro 1.200,00 spese di giudizio, euro 48,00 c.p.a., euro 264,00 IVA, euro 34,00 spese esenti, euro 10,52 contributo c.p., al cap. 1230 "spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori", imp. 478, Bilancio 2021, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, scadenza impegno 31 dicembre 2021;
- 2) liquidare la somma di **€. 1.556,56** in favore del sig. Mattera Giovanni, con accreditamento sul c.c. bancario allo stesso intestato, in allegato;
- 3) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 4) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

## **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 31/03/2021

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*